



CITTA' DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Approvato con Delibera di C.C. N°..68 del 29/11/2021

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Progetto a cura:

- **Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale Protezione Civile**
- **Settore Servizi alla Città e al Territorio**



INDICE

CAPITOLO I_ INTRODUZIONE

TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Principi e finalità.....	pag.4
Articolo 2 - Tipologie di verde urbano - Ambito di applicazione.....	pag.4
Articolo 3 – Definizioni.....	pag.5

CAPITOLO II_VERDE PUBBLICO

TITOLO I: COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Articolo 4 - Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione.....	pag.7
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.....	pag.7
Articolo 6 - Affidamento e attività di supporto delle aree verdi.....	pag.7

TITOLO II: TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 7 - Regolamentazione uso e fruizione degli spazi verdi pubblici.....	pag.8
Articolo 8 - Divieti e obblighi specifici nelle aree verdi pubbliche.....	pag.9
Articolo 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche.....	pag.10

TITOLO III: TUTELA DI PARTICOLARI AREE VERDI PUBBLICHE – PARCHI STORICI

Articolo 10 - Tutela del Parco Lucca.....	pag.12
---	--------

TITOLO IV: TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Articolo 11 - Interventi sulle alberature pubbliche.....	pag.12
Articolo 12 - Abbattimenti, capitozzature e potature.....	pag.13
Articolo 13 - Messa a dimora nuove alberature e aree di pertinenza.....	pag.14
Articolo 14 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	pag.15
Articolo 15 - Distanze da confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e impianti aerei e sotterranei...pag.15	
Articolo 16 - Danneggiamenti alle alberature pubbliche.....	pag.17
Articolo 17 - Valore dell'albero e valutazione dei danni alle alberature pubbliche comunali.....	pag.18
Articolo 18 - Difesa fitosanitaria.....	pag.18
Articolo 19 - Uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.....	pag.19
Articolo 20 - Uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida.....	pag.20
Articolo 21 - Salvaguardia fitosanitaria.....	pag.20
Articolo 22 - Interventi di lotta obbligatoria.....	pag.21
Articolo 23 - Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari.....	pag.22

TITOLO V: PROGETTAZIONE NUOVE AREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 24 - Criteri progettuali.....	pag.22
Articolo 25 - Norme per la progettazione del verde nei parcheggi e nelle strade pubbliche.....	pag.23

CAPITOLO III_VERDE PRIVATO

TITOLO I: AREE VERDI PRIVATE

Articolo 26 - Disciplina delle aree verdi private.....	pag.24
Articolo 27 - Condizioni per l'abbattimento.....	pag.25
Articolo 28 - Messa a dimora di nuove alberature e sostituzione di quelle abbattute.....	pag.26
Articolo 29 - Analisi della stabilità degli alberi.....	pag.26
Articolo 30 - Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati.....	pag.27
Articolo 31 - Pulizia e manutenzione di lotti ineditati, aree incolte e aree cortilizie.....	pag.27

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LE ZONE EXTRAURBANE

Articolo 32 - Tutela degli elementi e del sistema del paesaggio.....	pag.28
Articolo 33 - Tutela di fossi e corsi d'acqua minori.....	pag.28
Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, dei filari e delle macchie miste spontanee.....	pag.28
Articolo 35 - Verde spondale.....	pag.29

CAPITOLO IV_VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO I: SANZIONI

Articolo 36- Vigilanza.....pag.30

Articolo 37 - Determinazione dell’importo delle sanzioni.....pag.30

Articolo 38 - Sanzioni amministrative.....pag.30

Articolo 39 - Sanzioni accessorie.....pag.30

Articolo 40 - Altri regolamenti comunali.....pag.31

ALLEGATI

- allegato a - Tabella delle sanzioni violazione Regolamento
- allegato b - Alberi di interesse comunale e pregio regionale e circonferenze minime per criterio dimensionale
- allegato c - Alberi e arbusti autoctoni consigliati

CAPITOLO I - INTRODUZIONE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il verde è uno degli elementi di pregio di una struttura urbana e svolge importanti funzioni ecosistemiche, (tra cui si citano la mitigazione degli eccessi climatici, il miglioramento della qualità dell'aria e l'attenuazione dei rumori, la protezione idrogeologica, la tutela della biodiversità locale, la perseverazione della permeabilità del suolo, ecc.) estetiche, ricreative, di svago e di riposo, igienico-sanitarie, sociali e storico-culturali. Le funzioni del verde urbano sono svolte efficacemente solo grazie ad una continua cura e manutenzione che deve riguardare sia la vegetazione (alberi, siepi e cespugli, prati), sia gli arredi ed eventuali manufatti presenti (fontanelle, vialetti, panchine, giochi, attrezzature ginniche, illuminazione, ecc.).
2. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Sono infatti riconosciute le molteplici funzioni esercitate dalle infrastrutture verdi urbane, a vantaggio della qualità ambientale (depurazione delle acque e dell'aria, rigenerazione del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la fauna e di tutela della varietà biologica del territorio), ed a tal fine il Comune privilegia metodi di lotta biologica nella difesa fitosanitaria. Sono altresì riconosciute funzioni di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e tutela di aree verdi esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale - storico - paesaggistico quali le aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali e i fossi.
4. In ragione dell'elevato valore del verde in città, la gestione e la progettazione delle aree verdi, ed i collegati interventi di manutenzione, o più in generale tutti gli altri interventi che interessano aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento il Comune di Fiorenzuola d'Arda intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del **verde urbano sia pubblico che privato**, potendo anche quest'ultimo rivestire un'importanza notevolissima per estensione e/o per qualità. Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari capitoli, sia alle aree verdi di proprietà della Città sia alle aree private presenti nel territorio comunale.

2. Nell'insieme delle aree a verde e degli elementi vegetazionali presenti vengono distinti:

- **Verde pubblico:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione; Le aree così classificate sono destinate a parchi urbani e periurbani inseriti nell'area urbanizzata, giardini ed aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti, aree sgambamento cani, orti urbani.

- **Verde privato:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto attuativo;

3. Sono oggetto del presente Regolamento le aree e le piante del patrimonio così come definito al precedente punto. In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:

- a) parchi e giardini pubblici e privati, anche di interesse storico;
- b) alberi pubblici di qualsiasi dimensione;
- c) alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm, (cm. 19,11 di diametro) misurata a 1 metro dal suolo. Gli alberi privati formati da più tronchi sono sottoposti a tutela quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi è di almeno 1 metro;
- d) lotti liberi ineditati interni al territorio urbanizzato;
- e) alberi di pregio comunale;
- f) alberi di pregio regionale individuati ai sensi della legge regionale n. 2/77 e Legge 10/2013 art.7 (cosiddetti alberi monumentali);
- g) siepi, i filari e le macchie miste spontanee;
- h) vegetazione spontanea dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua e delle aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
- i) fasce e sponde fluviali;
- l) aree e proprietà di Enti Pubblici;

4. Sono esclusi dal presente Regolamento:

- a) le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico (es.: filari di gelsi);
- b) le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno (da reddito da legno);
- c) le attività florovivaistiche;
- d) le formazioni di robinia e/o di bosco ceduo misto destinate all'approvvigionamento di legna da ardere o di biomassa;
- e) le siepi di confine;

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Alberi a foglia caduca: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.

Latifoglie: specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina.

Conifere aghifoglie: conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.

Area di rispetto dell'albero: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.

Capitozzatura: è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero, senza rispettare il taglio di ritorno e l'organigrafia della chioma delle specie oggetto di taglio.

Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta, deputato a produrre tessuto di reazione per chiudere le ferite di taglio di potature.

Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.

Filari di alberi campestri: alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).

Manutenzione Ordinaria: l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, il decoro e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.

Manutenzione Straordinaria: ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.

Potatura: intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.

Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.

Ristrutturazione o Rifacimento: la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa.

Siepi e macchie miste spontanee: formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.

Siepi di confine: siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.

Specie autoctone: specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la Pianura Padana.

Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione: per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di redazioni di piani agronomici, fitosanitari e atti fitoiatrici solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

Perizia biomeccanica: valutazione delle condizioni vegetazionali, fitosanitarie, meccaniche di un soggetto arboreo condotta secondo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) protocollo internazionale I.S.A., come definito ed approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura. Le indagini saranno integrate con rilievi strumentali a giudizio del tecnico valutatore.

Professionista abilitato: tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi Ordinistici o Collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione per competenze specifiche riconosciute dai rispettivi Ordinamenti Professionali ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

Professionista abilitato all'esecuzione di perizie biomeccaniche in arboricoltura: per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di perizie biomeccaniche solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

Ufficio competente: Ufficio del Comune a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina secondo l'organigramma ed altre norme organizzative interne.

Alberi tutelati: alberi di pregio regionale individuati ai sensi della Legge regionale n. 2/77 e Legge 10/2013 art. 7 (così detti alberi monumentali); alberi radicati in aree sottoposte a vincolo di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; alberi individuati nella strumentazione urbanistica.

CAPITOLO II - VERDE PUBBLICO

TITOLO I - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, ATTIVITA' DI SUPPORTO

ART. 4 - IL CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

1. Il cittadino, le Associazioni e gli organismi di consultazione, facendosi portatore dei contenuti del presente Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente nonché del presente Regolamento.
2. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda al fine di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i giovani al rispetto del verde può promuovere iniziative di educazione ed informazione e forme di partecipazione (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione.

ART. 5 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione straordinaria, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.
3. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

ART. 6 - ATTIVITA' DI SUPPORTO: AFFIDAMENTO E ADOZIONE AREE VERDI

1. Allo scopo di coinvolgere e regolamentare la partecipazione diretta di singoli privati o associazioni alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale individua quali modalità di coinvolgimento del privato l' "*affidamento*" e l' "*adozione*".
2. Attraverso procedure conformi alle normative vigenti che rispettino i principi di imparzialità e trasparenza, sarà concessa, a persone fisiche o giuridiche in possesso di accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
3. Con il termine "*affidamento*" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato e gratuita, previa comunicazione al Comune.
4. Con il termine "*adozione*" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti sostenitori, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. Tipologia e quantità di tali supporti pubblicitari saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sostenitore in funzione delle caratteristiche dell'area ove saranno collocati.
6. Gli interventi, che saranno realizzati sulle aree verdi oggetto di affidamento o adozione, saranno svolti in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, concordati nelle modalità operative con l'Ufficio competente e sotto la sorveglianza di quest'ultimo.
7. Nell'ottica della sensibilizzazione e promozione della cultura del verde espressa nel precedente articolo, l'Amministrazione promuove iniziative volte all'illustrazione e divulgazione di buone pratiche di gestione rivolte agli affidatari.

TITOLO II - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ART. 7 - REGOLAMENTAZIONE USO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
3. Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati e delimitati gli spazi verdi particolarmente delicati (aiuole) nei quali è vietato l'accesso.

4. Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso ai cani. Le attrezzature pubbliche esistenti dovranno essere utilizzate in conformità al loro uso.

5. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli, come anche l'installazione di strutture per finalità ludiche o per fiere e sagre cittadine, sono autorizzati negli spazi individuati, previa **autorizzazione e/o concessione con successivo pagamento del canone di occupazione di area pubblica**. L'autorizzazione viene rilasciata dagli uffici comunali competenti in seguito alla richiesta presentata su apposita modulistica disponibile presso gli uffici competenti. L'autorizzazione all'utilizzo di aree verdi pubbliche è sempre subordinata al versamento di una idonea cauzione determinata dall'Ufficio comunale competente secondo i criteri stabiliti.

Oltre alle norme di cui all successivo art. 8 segue ne consegue che:

- le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazioni varie;
- eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi;
- attorno alla pianta dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a 6 metri, per non danneggiare gli apparati radicali, salvo autorizzazioni concesse in deroga;
- le strutture devono essere preferibilmente posizionate sulle aree pavimentate, salvaguardando comunque la possibilità di transito pedonale;
- l'accesso dei mezzi di servizio alle strutture dovrà avvenire, se questo esiste, esclusivamente su terreno pavimentato;
- la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovrà essere strutturata in modo da non provocare danni permanenti alle aree prative;
- per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale, la cui entità dovrà essere fissata dall' Ufficio Tecnico competente;
- il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, per il beneficiario, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, allo scopo di prevenire danni all'ambiente;
- il beneficiario dovrà ripristinare i tappeti erbosi danneggiati e comunque dovrà ripristinare integralmente le condizioni originarie dell'area occupata;

ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI SPECIFICI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale. La fruizione pubblica di tali aree potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde.
2. In tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:
 - a) distruggere, danneggiare, tagliare, asportare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
 - b) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di

studio e ricerca;

- c) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- d) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile, fatta eccezione per i materiali pacciamanti biodegradabili, o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- e) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura.
- f) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- g) l'introduzione di animali selvatici;
- h) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- i) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- j) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- k) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- l) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- m) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- n) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, ove esistenti.
- o) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente.

È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

È obbligatorio inoltre:

- a) tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, evitare che possano infastidire persone e animali;
 - b) raccogliere le deiezioni animali solide;
 - c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
 - d) abbandonare o buttare qualsiasi tipo di rifiuto a terra.
 - e) Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo. Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente ed è subordinato alla presentazione di idonea garanzia sul ripristino delle condizioni quo-ante l'uso autorizzato.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

2. L'Amministrazione, all'interno delle aree verdi pubbliche, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba, al fine di tutelare la biodiversità e di favorire la vita di insetti pronumi;
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle alberature, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici o direttamente, avvalendosi del proprio personale qualificato.
6. Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio competente sul verde.
7. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, l'Ufficio competente in materia di verde proporrà la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, si redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
8. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori (D.L.), per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio competente sul verde che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
9. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'Amministrazione comunale, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, fermo restando l'obbligo di provvedere nuovamente all'esecuzione dei lavori, ove necessario.
10. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, impianti sportivi, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi e del patrimonio arboreo in loro custodia, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento.

- 11.** Il rinnovo progressivo delle alberate trae origine da alcune importanti considerazioni:
- a) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali, anche a seguito dei danni inferti dalle attività umane;
 - b) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una maggiore propensione alle malattie e, a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
 - c) alcune essenze sono state impiantate in passato senza tenere conto delle loro necessità di sviluppo e si trovano quindi in condizione di non avere abbastanza spazio e terreno fertile ed altri requisiti agronomici per il loro corretto sviluppo.
 - d) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
- Si rende pertanto necessario programmare il rinnovo delle alberature in fase di irreversibile degrado o invecchiamento al fine di evitare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati e la inevitabile perdita di valenza ornamentale.

TITOLO III - TUTELA DI PARTICOLARI AREE VERDI PUBBLICHE – PARCHI STORICI

ART. 10 - TUTELA DEL PARCO LUCCA

- 1.** Il Parco Lucca, giardino storico del Comune di Fiorenzuola d'Arda, risale alla seconda metà dell' 800 ed è tutelato con vincolo della Soprintendenza ai beni Architettonici e del Paesaggio dell'Emilia Romagna.
- 2.** Il Parco Lucca riveste, per la Città di Fiorenzuola d'Arda, un particolare significato storico, culturale e monumentale, dal quale deriva l'esigenza per l'Amministrazione Comunale di assicurarne nel tempo il mantenimento delle caratteristiche peculiari strutturali e morfologiche, attraverso strumenti di tutela in grado di garantirne uso e funzioni ad esso compatibili.
- 3.** All' interno del parco dovrà essere assicurato nel tempo il mantenimento delle caratteristiche peculiari strutturali e morfologiche, attraverso strumenti di tutela in grado di garantirne uso e funzioni ad esso compatibili, garantendo la preservazione delle formazioni vegetali, che potranno essere oggetto di taglio solo per motivi di sicurezza o in presenza di patogeni, qualora non sia possibile, sulla base di una specifica valutazione ad opera di tecnico abilitato, prevedere cure. Nel caso di tagli si dovrà procedere alla sostituzione con nuovo individuo per quanto possibile della stessa specie di quello eliminato e con pronto effetto. Essendo il parco tutelato con apposito decreto di vincolo paesaggistico o culturale, qualsiasi intervento al suo interno che possa alterare l'aspetto esteriore dei luoghi, ad esclusione della manutenzione ordinaria, dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.
- 4.** Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area. Sono fatti salvi gli interventi di assoluta urgenza indispensabili per evitare danni al bene che devono essere immediatamente comunicati alla Soprintendenza alla quale devono essere inviati per l'autorizzazione della sistemazione definitiva, i progetti elaborati da professionisti abilitati.
- 5.** L' interesse verso il Parco Lucca potrà essere promosso attraverso apposite manifestazioni culturali e campagne informative, al fine di valorizzare questo patrimonio collettivo, facendolo conoscere ed

apprezzare ai cittadini.

6. La disciplina che regola la fruizione pubblica del suddetto Parco, oltre al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, è quella prevista per le altre aree verdi di cui al Titolo II.
7. La valorizzazione e la regolamentazione di cui al precedente articolo potranno essere pubblicizzate attraverso apposita cartellonistica.

TITOLO IV - TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

ART. 11 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. È vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche. Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, compresa la messa a dimora di nuove alberature attività o azione, non autorizzata, se non diversamente disposto in caso di eventi eccezionali dagli Uffici competenti.
2. Tutti gli interventi sulle alberature pubbliche sono eseguite direttamente dall' "Ufficio Competente" oppure attraverso l'affidamento del servizio di manutenzione a soggetti terzi. La manutenzione del patrimonio arboreo comunale può altresì essere affidata a soggetti che a vario titolo (affitto, comodato d'uso, concessione di gestione, ecc.) entrano in possesso di immobili di proprietà dell'Ente.
3. Le aziende incaricate direttamente dal Comune o dai concessionari a qualsiasi titolo di aree verdi di proprietà pubblica, come indicati nel comma 10 dell'art. 9 del presente regolamento, per effettuare interventi di manutenzione sulle alberature di proprietà comunali, devono dimostrare di essere in possesso degli attestati formativi specifici, rilasciati da Ente formativo accreditato per attività di manutenzione e gestione delle alberature, per il personale impiegato per gli interventi. Il rispetto delle norme del presente regolamento è garantito attraverso idonee garanzie e la previsione di penali nel caso di inadempimento.

ART. 12 - ABBATTIMENTI E POTATURE

4. L'abbattimento e la potatura degli alberi di proprietà del Comune sono effettuati direttamente dall'Ufficio competente. E' vietato ogni intervento, attività o azione sulle alberature pubbliche Comunali da parte di soggetti privati se non specificamente autorizzata dall'Ufficio competente.
5. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole dell'Ufficio Competente, come di seguito meglio specificato:
 - a. per morte della pianta;
 - b. per motivi di sicurezza statica;
 - c. per grave patologia non altrimenti risolvibile;
 - d. per deperienza;
 - e. per decreti di Lotta Obbligatoria come normato dalla Legislazione Fitosanitaria Nazionale vigente;
 - f. per motivi fitostatici non risolvibili;
 - g. per motivi di pubblica utilità documentati.

6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco ove possibile, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili; in tal caso, sarà possibile effettuare la compensazione ambientale mediante messa a dimora in altre aree pubbliche su indicazione dell'Ufficio competente. In ogni caso la quantità degli alberi da ripiantumare deve essere ricercata tra le specie autoctone consigliate (allegato C) e avere una capacità di assorbimento di inquinanti atmosferici equivalente a quella degli alberi abbattuti (da privilegiare se possibile le specie elencate nella tabella in coda al presente regolamento, allegato A).
7. La richiesta di abbattere alberature e/o siepi esistenti sul suolo pubblico (viali alberati, aree verdi ecc.) da parte di privati, motivata dall'esigenza di realizzare per esempio accessi carrai o accessi pedonali privi di barriere architettoniche o da danni causati delle stesse alberature agli edifici privati, deve essere da questi documentata mediante relazione tecnica e redatta da tecnico abilitato. L'abbattimento deve essere eseguito dai privati previa autorizzazione del Comune stesso. Ogni esemplare abbattuto dovrà essere compensato da parte del privato con la piantumazione a proprie spese di uno o più alberature della stessa tipologia e dello stesso valore ambientale come spiegato al precedente punto 3, in aree verdi pubbliche indicate dal Comune.
8. Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
9. Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm nelle latifoglie e a 8 cm nelle conifere. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
10. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e delle branche e rami aventi diametro superiore a 10 cm nelle latifoglie e a 8 cm nelle conifere, sono sempre vietati.
11. I soggetti incaricati dall'Amministrazione per effettuare interventi di manutenzione sulle alberature di proprietà comunale anche nel caso di soggetti che entrano in possesso di immobili di proprietà dell'Ente (es. campi sportivi,, cimiteri, scuole e quant'altro previsto al comma 10 dell'art. 9) dovranno dimostrare di potersi avvalere di operatori specializzati per operare interventi di potatura in chioma, ossia operatori che abbiano frequentato corsi regionali sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di Manutentore del verde", ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 154/2016 (così come sancito dall'accordo in conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 giugno 2017) oppure corsi di "Arboricoltore certificato". Farà fede al proposito il diploma di superamento o frequentazione del corso rilasciato dall'Ente pubblico o privato accreditato.

ART. 13 MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE E AREA DI PERTINENZA

1. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm (diametro minimo cm 6), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
2. Per area di pertinenza delle alberature si intende, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo,

l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma esistente, e comunque secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) m 2 di raggio;
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m 4 di raggio;
- per piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m 6 di raggio.

3. Le aree di pertinenza delle alberature devono essere rese permeabili, , nonché inquinate con scarichi o discariche improprie. Qualora essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un marciapiede o di un'area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere in ogni caso inferiore a due metri quadrati. Le aree di pertinenza delle alberature infatti, possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali solo se permeabili e purché sia mantenuta un'area di rispetto dal colletto della pianta, in grado di garantire l'integrità delle caratteristiche fisiche del terreno agrario, di superficie non inferiore a:
 - per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) 8 mq;
 - per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) 12 mq;
 - per piante di prima grandezza (altezza >18 m) 20 mq.
4. In casi particolari opportunamente motivati si potranno valutare aree di rispetto inferiori alle misurazioni suindicate previo parere di Professionista Abilitato.
5. Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.
6. Eventuali lavori di scavo da eseguirsi nell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere eseguiti in modo da tutelare al massimo l'integrità delle radici.
7. È vietato utilizzare aree piantumate, parchi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere.
8. Il Comune favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse nettario e/o pollinifero.

ART. 14 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 13.
3. Per la salvaguardia del verde ed in particolare degli alberi tutelati in aree di cantiere sono necessarie le seguenti azioni:
 - a. attività di prevenzione;
 - Il Responsabile di cantiere, sulla scorta del progetto esistente, dovrà attivarsi per predisporre un piano dei lavori a tutela della vegetazione esistente, prima dell'inizio dei lavori.

- la pianificazione dovrà contemplare le azioni mirate alla individuazione di tutte le procedure da eseguire finalizzate a preservare gli apparati radicali e fogliari degli alberi interessati all'intervento. Tale piano è prodotto sotto forma di relazione tecnica con documentazione fotografica ante intervento. Al termine dei lavori dovrà essere presentato un Report degli interventi eseguiti e delle eventuali variazioni apportate in corso d'opera con documentazione fotografica acquisita in corso dei lavori e post-intervento. Il Responsabile di cantiere dovrà prendere le decisioni in merito all'opportunità di eseguire valutazioni fitostatiche, tagli di radici, ricostituzione del terreno agrario nell'area di pertinenza delle alberature e qualsiasi altro intervento agronomico e/o fitosanitario necessario alla tutela degli apparati epigei ed ipogei.

b. Attività a cantiere avviato;

Il Responsabile di cantiere dirigerà i lavori pianificati a tutela delle alberature e si assicurerà che vengano rispettati anche i seguenti vincoli:

- Nelle aree di pertinenza delle alberature non è consentita la variazione del piano di campagna originario, qualora non sia stato previsto ed autorizzato dall'Ufficio Competente.
- Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di rispetto delle alberature, è consentito solo in caso di mancanza di spazio e solo per breve durata.

4. L'adeguatezza del Piano tecnico di difesa della vegetazione e la rispondenza delle attività a quanto prescritto nel piano sono giudicate dall'ufficio competente, che potrà applicare sanzioni nel caso di mancato rispetto delle azioni previste nel piano.

ART. 15 - DISTANZE DA CONFINI, LINEE FERROVIARIE, STRADE PUBBLICHE E IMPIANTI AEREI E SOTTERRANEI

1. Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei: per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita all'art. 11, nell'ambito della proprietà.

2. Distanza dalle linee ferroviarie: in conformità agli articoli n. 52 e 55 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 e all'articolo n. 4 della legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

- a) alberi di altezza > 4 m, distanza minima corrispondente alla altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2;
- b) arbusti ed alberi di altezza < 4 m e siepi di altezza >1,5 m, distanza minima corrispondente a m 6;
- c) siepi con altezza < 1,5 m, distanza minima corrispondente m 5.

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Nelle aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

3. Distanze dalle strade pubbliche: per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m 2 non potranno

essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'Ufficio competente apposita perizia di un Professionista abilitato quale dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità. In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

4. Distanza dagli impianti per le utenze aeree: per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale n. 449 del 21 marzo 1988 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.
5. Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione: oltre al rispetto delle norme prescritte dalla L.R. n. 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboschimento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.
Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.
6. Distanza dalle utenze sotterranee: per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:
 - a) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m), distanza minima > m 5;
 - b) alberi di 2° grandezza (altezza 12-18 m), distanza minima > m 4;
 - c) alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m), distanza minima > m 3.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze minime da rispettare per singolo albero, ed in funzione delle classi di grandezza sopra riportate, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 16 - DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. Sono considerati danneggiamenti alle alberature tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico, la Polizia Locale, nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne i responsabili che saranno tenuti al versamento della sanzione nella misura indicata da apposita Delibera di Giunta, nonché al risarcimento del danno provocato quantificato dall'Ufficio Competente.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all' interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - c. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - d. il taglio di cordoni radicali e radici che precludano la stabilità meccanica e le condizioni vegetative e fitosanitarie;
 - e. la capitozzatura o il taglio ingiustificato della chioma delle piante o di parti di queste;
 - f. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - g. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h. l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - i. l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j. gli scavi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli di pubblica utilità, effettuati nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.
 - k. è fatto divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno od ai margini delle aree verdi pubbliche.
 - l. non arrecare danni con decespugliatori alla base delle piante.

ART. 17 - VALORE DELL'ALBERO E VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI

1. Ai fini del risarcimento dovuto al Comune per l'abbattimento e/o il danneggiamento che comporti l' abbattimento di alberi pubblici Comunali, la determinazione del *valore dell'albero* è effettuata dall'Ufficio competente, e comunque in base alla tipologia di essenza e alla capacità di assorbimento di inquinanti atmosferici.

ART. 18 – DIFESA FITOSANITARIA

1. In conformità al Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, è necessario adottare misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari o nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree

ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. Qualora sia necessario intervenire con prodotti fitosanitari (azione fungicida, insetticida, acaricida o erbicida) dovranno essere rispettate le specifiche norme nazionali e regionali in materia. Tutto quanto afferisce agli aspetti fitosanitari del verde e alle terapie da mettere in atto è materia esclusiva del dottore agronomo, del dottore forestale e del perito agrario. La Regione Emilia Romagna ha emesso determinazione n. 16828 del 27 ottobre 2016, recante: "Approvazione Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". In tale documento si riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali e di controllo della flora infestante (i Protocolli tecnici indicano, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico, il ricorso a trattamenti con prodotti a basso rischio, nonché a quelli contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica). La determinazione è resa disponibile nel sito web regionale che riporta i necessari aggiornamenti periodici. È obbligatorio avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore (vedi specifici riferimenti nella normativa regionale). Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, gli operatori ("utilizzatori professionali") dell'impresa Aggiudicataria che effettuano i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere in possesso di "abilitazione all'acquisto ed utilizzo", in corso di validità, le macchine irroratrici utilizzate devono essere periodicamente sottoposte a controllo funzionale e taratura, e l'Autorità che esegue o fa eseguire i trattamenti deve tenere uno specifico "registro dei trattamenti". I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nel pieno rispetto dell'etichetta.

Chiunque effettua trattamenti, utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, Comune e Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna.

La notifica deve essere effettuata 10 giorni prima del trattamento (quando possibile) e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;
- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

ART. 19 – USO DI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA

1. Lotta contro i parassiti - dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà

essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

2. Impiego di prodotti fitosanitari - sono da privilegiare misure di controllo biologico, e qualora inefficaci, trattamenti con prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti nel regolamento CE n. 1107/09, con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, (di cui all'allegato del regolamento CE n. 889/08).

In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento CE n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

L'impiego di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili contro avversità che rappresentino un rischio igienico sanitario (es. processionaria del pino) e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti sono ammessi previa ordinanza o provvedimento equipollente che, verificato il rischio sanitario conseguente alla presenza dell'avversità, individui chiaramente le aree nelle quali sussiste tale rischio e l'impossibilità nelle medesime di intervenire con tecniche alternative ai trattamenti chimici.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato, le pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, dovranno essere vietate, se interferenti con l'attività dello stesso organismo. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite.

ART. 20 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA

1. Il controllo delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici anche se più onerose e complesse.

2. Ai fini della tutela della salute della popolazione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e, in caso di deroga, non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento CE n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi

del Regolamento CE n. 1272/2008.

ART. 21 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

1. Per tutti i nuovi impianti arborei, arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie al momento accertate, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del *Platanus*.).
2. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da malattie da funghi batteri o virus o da traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario sentito il servizio fitosanitario regionale.
3. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera di un professionista abilitato, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
4. La lotta contro parassiti, patogeni e infestanti deve essere realizzata preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche non tossiche per l'uomo e per gli animali ed a basso impatto ambientale.
5. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto del suolo e delle acque.

ART. 22 – INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

1. La Regione è tenuta ad applicare nel proprio territorio le disposizioni internazionali e comunitarie in materia fitosanitaria recepite nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 214 del 19 agosto 2005. Questo decreto, che ha sostituito precedenti norme nazionali (Legge. n. 987 del 18 giugno 1931, d.lgs. n. 536 del 30 dicembre 1992, D.M. 31 gennaio 1996), affida ai Servizi fitosanitari delle Regioni i controlli per gli organismi nocivi soggetti a regolamentazione e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per produrre, commercializzare ed esportare piante o parti di esse. Nei confronti di alcuni organismi particolarmente dannosi per piante di interesse ornamentale e ritenuti in certi casi pericolosi per la salute pubblica, sono in vigore in Italia specifici decreti di lotta obbligatoria che prescrivono i controlli e gli interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante e la tutela delle persone. Relativamente al settore urbano, le avversità per le quali il controllo è obbligatorio, sono quattro: processionaria del pino, cancro colorato del platano, colpo di fuoco batterico e sharka. Queste ultime due, colpo di fuoco batterico e sharka, sono malattie di forte impatto soprattutto per il comparto agricolo, essendo avversità a carattere epidemico e di elevata gravità; esse possono peraltro trovare nelle specie suscettibili utilizzate a scopo ornamentale un pericoloso mezzo di conservazione e diffusione.
2. In conseguenza delle disposizioni sovranazionali, nazionali e regionali dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria, rimanendo fermo che i relativi controlli e monitoraggi sono ad opera del Servizio Fitosanitario Regionale:
 - D.M. 29 febbraio 2012 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro

colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* e successive modifiche di cui al D.M. 6 luglio 2015 ed inoltre secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;

- DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica", e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;

- D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (*Sharka*), e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;

- D.M. 30 ottobre 2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff.)" e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;

- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;

- DECRETO 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la Diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica Italiana; e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia.

ART. 23 - USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI

1. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, dovranno essere rispettate le norme nazionali e regionali in materia.

2. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e prodotti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

TITOLO V - PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE PUBBLICO

ART. 24 CRITERI PROGETTUALI

1. L'elemento progettuale è per sua natura il momento fondante di ogni nuova realizzazione piccola o grande che sia. Se questo elemento viene sottovalutato, od omesso, l'effetto finale della realizzazione sarà automaticamente affidato al caso, ovvero alla legge di mercato del minor costo. Dal momento che l'investimento nel verde è o dovrebbe essere finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi, ogni carenza progettuale rischia di rendere improduttivo o precario l'investimento stesso.

2. Il procedimento progettuale deve analizzare tutte le risorse presenti, che sono di natura fisica e biologica, ma anche immateriali come gli aspetti culturali in senso lato, o addirittura le potenzialità future. Il progetto deve inoltre valorizzare e salvaguardare la vegetazione sana già presente, ove compatibile. Considerato che la realizzazione dell'opera a verde è un bene di interesse collettivo, il Progetto del Verde deve inoltre contenere una corretta analisi dei costi e dei benefici.

3. Il progetto deve essere redatto in sinergia con figure professionalmente qualificate e deve infine seguire criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e deve contenere una relazione tecnica agronomica/forestale ed elaborati tecnici e scientifici che pongano la dovuta attenzione sugli aspetti di seguito esposti.

4. Nella progettazione del verde occorre anche considerare l'efficacia delle specie nella rimozione di

inquinanti atmosferici, in particolare in situazioni in cui non vi siano delle particolari esigenze di fruizione. E' il caso delle aree verdi intercluse tra le viabilità e il tessuto urbanizzato (tipicamente il "verde di mitigazione") oppure le aree verdi in contesti produttivi, che potrebbero essere valorizzate massimizzando l'effetto di rimozione degli inquinanti.

5. Al fine di ridurre i costi di gestione di mantenimento dei nuovi impianti ai soli interventi di irrigazione e concimazione, dovranno essere perseguite le seguenti azioni:
- a. dare prevalenza a specie autoctone (allegato C) e a varietà ornamentali selezionate da specie autoctone che esplicano i caratteri di maggiore ornamentalità se tenute in forma libera; si dovranno limitare le specie allergeniche. Le specie esotiche possono essere utilizzate esclusivamente all'interno di aree verdi urbane per caratteristiche di ornamentalità o se in grado di apportare un significativo beneficio ambientale come definito ai successivi punti b), c). Sono in ogni caso da non applicare diffusamente sul territorio, specie in siti di valore naturalistico.
 - b. Prediligere specie caratterizzate da un'elevata resistenza all'inquinamento atmosferico, con un elevato grado di rimozione di inquinanti gassosi e capaci di trattenere e rimuovere le polveri sottili inalabili quali PM10 e inferiori, O3, NO2, SO2 (secondo riferimenti scientifici pubblicati), come si evince dall' allegato A;
 - c. prediligere specie con elevata efficienza bioclimatica, ossia con elevata capacità di mitigare la radiazione solare (bassa percentuale di radiazione estiva ed alta percentuale invernale);
 - d. porre attenzione alla morfologia degli apparati radicali in funzione dei reali spazi a disposizione per la radicazione, ossia scegliendo tra le specie arboree con sviluppo ipogeo fittonante dove gli spazi per la radicazione sono limitati, al fine di non indurre anomalie meccaniche ai colletti e agli assi dei fusti;
 - e. negli eventuali filari arborei sarà considerata la dimensione e la forma delle chiome ed i portamenti nei soggetti adulti, al fine di individuare il sesto di impianto ottimale e l'altezza di impalcatura, e per evitare future potature di contenimento e di innalzamento dei palchi per permettere il traffico veicolare, interventi costosi e spesso dannosi. Saranno valutate anche le nuove selezioni vivaistiche di specie tradizionali utilizzate nelle alberature urbane, ma caratterizzate da portamenti fastigiati e molto più contenuti;
 - f. nelle aree più aperte con funzione di aggregazione sociale, valutare la costruzione di fasce di ambientazione albero/arbusto, o di piccoli nuclei boscati a composizione multispecifica autoctona, al fine di favorire la biodiversità anche nei sistemi a verde urbani, sia a favore della componente vegetazionale sia, indirettamente, della componente faunistica;
 - g. tutto il verde di progetto deve essere pensato come un unico grande sistema, formato da tipologie costruttive differenti, cercando di trovare soluzioni di continuità a beneficio della entomofauna e avifauna locale;
 - h. i progetti di mitigazione ambientale con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria dovranno tenere in considerazione l'inserimento anche di specie alloctone (non afferenti alla fascia fitoclimatica dell'area di progetto) in funzione delle loro specifiche capacità di rimozione degli inquinanti gassosi e del particolato atmosferico. La valutazione dovrà essere sostenuta anche da considerazioni di carattere pedologico, climatico e fitosanitario.

ART. 25 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE NEI PARCHEGGI E STRADE PUBBLICHE

1. Come indicato nel RUE comunale all'art. 3.6.4 comma 4, i parcheggi pubblici, se realizzati a raso scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti auto da un cordolo con accorgimenti per evitare lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto auto. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.
2. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovranno essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.

CAPITOLO III - VERDE PRIVATO

TITOLO I - AREE PRIVATE

ARTICOLO 26 - DISCIPLINA DELLE AREE VERDI PRIVATE

1. In tutto il territorio comunale l'abbattimento delle piante in aree private ad alto fusto, ad eccezione di quelle costituenti normale attività colturale (es. pioppo), deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta dell'interessato, ed è ammessa solo in caso di morte, o di pericolosità, o di altre documentate esigenze precisate al successivo art. 27.
2. Tale autorizzazione può essere negata, in considerazione del tipo di essenze e della loro rarità, dell'età e delle caratteristiche delle piante, dell'effetto ambiente ed ornamentale da esse creato.
3. Sono da considerare e da salvaguardare gli elementi del verde che caratterizzano il paesaggio agrario quali filari, le macchie boschive ed i singoli alberi che presentano significative caratteristiche di interesse ambientale e vegetativo. L'eventuale abbattimento di alberi inseriti in tali contesti potrà essere autorizzato solamente per cause eccezionali da documentarsi. E' comunque prescritta la sostituzione di tali alberi con altri della medesima essenza, se tipica del luogo, di adeguate dimensioni d'impianto al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario;
4. Per l'abbattimento di alberi ad alto fusto, deve essere richiesta l'autorizzazione all'Ufficio tecnico competente per l'edilizia allegando uno stralcio cartografico della zona interessata dall'intervento ed un'adeguata documentazione fotografica necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno;
5. Di norma l'autorizzazione dovrà prescrivere la messa a dimora di un nuovo albero, in sostituzione di ogni albero abbattuto, scelto fra le essenze autoctone di adeguate dimensioni d'impianto fatte salve particolari situazioni dove risulta evidente l'impossibilità e l'inopportunità di tali operazioni.
6. L'abbattimento abusivo di albero ad alto fusto, nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento (allegato a), fermo restando l'obbligo di reimpianto di cui al comma precedente.

7. Quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, come da previsioni facenti parte del titolo abilitativo concessione edilizia, devono essere sostituite con altre di essenza compatibili con il territorio in cui vengono messe a dimora, di altezza massima non inferiore a ml 3,00 poste a dimora nelle aree libere del lotto.
8. Per gli interventi di nuova costruzione all'interno del territorio urbanizzato la quantità di alberatura esistente o da porre a dimora non dovrà essere inferiore a due piante, di altezza non inferiore a ml 3,00 ogni 100 mq. di superficie permeabile.
9. Qualora per documentate esigenze determinate dall'utilizzazione delle aree non costruite, verificate dall'Amministrazione attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, il prescritto numero di essenze non potesse essere messo a dimora nel lotto, queste dovranno essere collocate a cura e spese del titolare del titolo abilitativo su aree limitrofe di sua o di altra proprietà che ne accetti la messa a dimora, o su aree pubbliche, previa richiesta ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In alternativa le piante per le quali sussiste l'obbligo di messa a dimora possono essere monetizzate a favore del Comune con le modalità di cui alla Delibera di G.C. n. 4/2017.
10. La presente norma si applica solo nelle zone residenziali e produttive.

ART. 27 - CONDIZIONI PER L'ABBATTIMENTO

1. L'abbattimento di alberi e altri elementi vegetali oggetto di tutela di cui al precedente art. 26, punto 1, può essere autorizzato solo in caso di:
 - a) morte dell'albero;
 - b) stretta necessità;
 - c) straordinarietà.
2. Morte dell'albero: L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione corredata di relativa documentazione fotografica. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero o siano riscontrate eventuali cause dolose della morte saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.
3. Stretta necessità: Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario procederà all'abbattimento, sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente. In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo procederà all'abbattimento, previa constatazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.
4. Straordinarietà: La straordinarietà si ravvisa quando:
 - a) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia pm possibile ottenere una pianta che abbia adeguate caratteristiche di sicurezza;
 - b) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
 - c) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;

- d) gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- e) gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- f) gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- g) l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza.

Le condizioni di straordinarietà dovranno essere dimostrate attraverso apposita perizia sottoscritta da un tecnico abilitato che dimostri la reale impossibilità a mantenere il verde esistente. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

- 5. La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono sanzionati come previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 28 - MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE E SOSTITUZIONE DI QUELLE ABBATTUTE

- 1. La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti costituisce un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti ed è esercitata dal privato soltanto qualora consegua ad attività autorizzata. Nel caso di atti abusivi, invece, i responsabili sono obbligati alla monetizzazione degli oneri corrispondenti, calcolati ai sensi della Delibera di G.C. n. 4/2017.
- 2. Il parametro preso in considerazione per la sostituzione dovrà essere la capacità di assorbimento di inquinanti atmosferici (da privilegiare se possibile le specie autoctone e caratterizzate da elevati valori di assorbimento di inquinanti atmosferici, elencate nelle tabelle in coda al presente regolamento, allegato A e allegato C). La sostituzione di un esemplare potrà avvenire con una singola alberatura o con un numero di esemplari pari al numero degli alberi abbattuti a seconda che gli alberi interessati siano rispettivamente vegeti oppure non vegeti, secondo quanto previsto dagli Uffici competenti.
- 3. L'impianto delle nuove alberature, deve essere realizzato con piante della dimensione minima di 16-18 cm. di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza.
- 4. Qualora i privati non possano sostituire le alberature nella stessa area dell'abbattimento o in altra area privata nel territorio comunale, dovranno corrispondere al Comune la somma corrispondente, calcolata con le modalità di cui alla Delibera di G.C. n. 4/2017; le somme derivanti dalle monetizzazioni saranno utilizzate esclusivamente per la formazione e la tutela del verde pubblico.
- 5. Nel caso in cui la messa a dimora di nuove alberature legata a interventi di nuova costruzione sia posposta, rispetto alla data di fine lavori delle opere edilizie, per ragioni di stagionalità, dovrà essere depositata, a garanzia dell'obbligo di impianto, una cauzione di importo pari alla somma di monetizzazione delle alberature, calcolata con le modalità di cui alla Delibera di G.C. n. 4/2017.

ART. 29 - ANALISI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

1. L'analisi della stabilità degli alberi si caratterizza quale pratica ispettiva d'indagine capace di individuare le alterazioni dell'albero, di misurare gli effetti meccanici, di esprimere infine un giudizio oggettivo sul potenziale pericolo di caduta della pianta oggetto di studio. Detta valutazione deve essere eseguita da professionista abilitato, secondo il "Protocollo sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi " definito e approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura.
2. Alla luce delle indagini eseguite, il professionista dovrà certificare, in modo chiaro e oggettivo, il livello di potenziale pericolosità dell'albero indicando le misure eventuali per ridurre il pericolo di crollo.
3. Si potrà ricorrere all'abbattimento solo se sussistano dimostrate condizioni di grave pericolosità dell'albero non altrimenti trattabili.
4. In caso di motivazioni carenti o di interventi particolarmente significativi, il Comune si riserva la facoltà di effettuare contropiezze.

ART. 30 - TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.
2. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, essa può essere abbattuta, purché non risulti classificata fra gli alberi di pregio comunale, individuati ai sensi dell'allegato B; in tal caso si applica la specifica disciplina prevista dal medesimo allegato.
3. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area privata o in altra area privata nel territorio del Comune, entro il termine dei lavori, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina.
4. Nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato che comporti l'abbattimento di alberature deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'abbattimento corredata dalla documentazione da cui risulti la specifica motivazione dell'abbattimento e dal progetto di messa a dimora delle nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute (oppure dall'eventuale richiesta di monetizzazione con le modalità di cui alla Delibera di G.C. n. 4/2017).

ART. 31 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOTTI INEDIFICATI, AREE INCOLTE E AREE CORTILIZIE

1. Al fine di prevenire eventuali inconvenienti igienici e mantenere un buon decoro urbano i proprietari e i conduttori di terreni liberi, incolti e inedificati, posti in centro abitato o comunque nelle vicinanze di abitazioni e altri edifici con permanenza di persone, sono tenuti a mantenerli costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, arbusti ed erbe infestanti e provvedendo allo sfalcio e alla pulizia delle aree in modo da prevenire la proliferazione di animali nocivi e l'insorgenza di qualsiasi altra problematica di carattere sanitario. Il controllo e la rimozione di erbe infestanti devono essere effettuati prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (pirodisebbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici anche se più onerose e complesse. Ai fini della tutela della salute della popolazione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

2. Proprietari e conduttori sono tenuti altresì a mantenere i terreni costantemente liberi da rifiuti, veicoli, materiali depositati e altre attrezzature non legate ad attività contingenti, provvedendo in loro presenza alla rimozione e smaltimento e/o recupero nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
3. A seguito dell'accertamento della violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Comune impone al proprietario e/o al conduttore del fondo l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo.
4. In caso di ulteriore inottemperanza, ferma restando l'applicazione di una sanzione, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di giardini, orti e aree cortilizie all'interno del territorio urbanizzato devono curarne la manutenzione e la pulizia e, in particolare, provvedere al taglio e alla raccolta dell'erba, alla pulizia dalla vegetazione infestante e alla potatura dei rami e delle siepi di confine sporgenti dalla proprietà.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE ZONE EXTRAURBANE

ART. 32 - TUTELA DEGLI ELEMENTI E DEI SISTEMI DEL PAESAGGIO

1. Compatibilmente con le esigenze agronomiche delle aziende agrarie gli interventi nelle aree extraurbane devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale e mirare alla massima tutela dell'equilibrio dell'ecosistema.
2. Gli elementi vegetali del paesaggio oggetto di tutela sono quelli individuati dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e, in particolare, dal Titolo II delle Norme; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia pertanto alle disposizioni delle suddette Norme riferite a:
 - a. elementi costitutivi della rete ecologica comunale (art. 17);
 - b. vegetazione sponale e corridoi ecologici sui corsi d'acqua (art. 18);
 - c. risorgive e fontanili (art. 19);
 - d. aree boscate (art. 20);
 - e. filari, siepi e arbusteti (art. 22).

ART. 33 - TUTELA DI FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI

1. É vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, fatta salva l'autorizzazione preventiva dell'Ente competente.
2. É vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scolì, dei canali, degli argini dei fiumi, dei torrenti e delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare erba e residui di coltivazione.
3. I proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche o vicinali sono obbligati a provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea che fiancheggia fossi e scolì. Il controllo e la rimozione di

erbe infestanti devono essere effettuati prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (piro-diserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici anche se più onerose e complesse. Ai fini della tutela della salute della popolazione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi

4. Nei corsi d'acqua rappresentati da canali e cavi di regimazione delle acque, appartenenti ai reticoli idrici minori, al fine di garantire la salvaguardia idraulica del territorio, è consentito l'abbattimento di tutta la vegetazione che costituisca un potenziale impedimento al normale deflusso delle acque superficiali; ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previa presentazione di richiesta motivata e documentata.

ART. 34 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE MISTE SPONTANEE

1. Le siepi, i filari e le macchie miste spontanee (così come individuate nelle tavole del PSC) sono oggetto di tutela; è vietata la loro rimozione e il loro danneggiamento.
2. L'eventuale estirpazione per ragioni specifiche e contingenti è assoggettata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, previa richiesta motivata e documentata, con indicazione degli interventi compensativi di cui al comma precedente.
3. Ad ogni estirpazione autorizzata deve seguire il reimpianto in pari estensione di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità, con funzione di rifugio della fauna selvatica e di miglioramento ambientale dell'esistente.

ART. 35 - VERDE SPONDALE

1. La vegetazione spondale e ripariale è tutelata dalle Norme di PSC (artt. 17, 20, 36, 37, 38, 39 e 40).
2. Nelle aree coperte da vegetazione spontanea pertinenti ai corsi d'acqua superficiali, ferme restando le prescrizioni richiamate al comma precedente, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali, quali quella di corridoio ecologico, quella di sede di risorse idriche, di aree disponibili per la collettività, rifugio per la fauna, e habitat naturale, luoghi di conservazione della ittiofauna, è fatto divieto:
 - a. di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, aree golenali, fluviali e nelle aree individuate negli strumenti di pianificazione comunale con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere, esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole ed allevamento, silvo-pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario o rimessa in pristino o manutenzione.
 - b. di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti;
 - c. di erigere baracche, recinzioni, recinti per animali e manufatti in genere, senza autorizzazione;
 - d. di arrecare disturbo alla fauna.
3. Restano esclusi dai divieti di cui al precedente punto gli interventi autorizzati od eseguiti dagli Enti preposti alla difesa idrogeologica ed alla tutela idraulica del territorio, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

CAPITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO I - SANZIONI

ARTICOLO 36 - VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Locale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nella proprietà privata solo col consenso del proprietario o avente titolo, limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

ARTICOLO 37 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.
2. Con riferimento alle *siepi e macchie miste spontanee* la cui naturale misura è espressa come ampiezza si applica l'importo della specifica sanzione per ogni 20 metri quadri di superficie coperta o frazioni di esse arrotondate per eccesso.

ARTICOLO 38 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 516,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981 n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
3. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanate sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.
4. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.

ARTICOLO 39 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previsto, si applicano le seguenti sanzioni accessorie.
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in :

- a. obbligo di sospendere o cessare un'attività;
- b. obbligo di rimozione delle opere abusive;
- c. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- d. obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
- e. revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento ;
- f. obbligo di fare.

3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.

5. Per le sanzioni di cui alla lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.

6. Per le sanzioni accessorie di cui alla lettera c), in caso di inottemperanza, il dirigente dell'*Ufficio competente* ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per la messa in sicurezza.

ART. 40 - ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO A – SPECIE CARATTERIZZATE DA ELEVATI VALORI DI RIMOZIONE DI INQUINANTI

PM10	INQUINANTI GASSOSI(O3, NO2, SO2)
Platanus spp.	Cupressus sempervirens

Ulmus glabra	Juniperus communis
Celtis australis	Platanus spp.
Populus alba	Ulmus glabra
Aesculus hippocastanum	Populus alba
Salix alba	Pinus pinea
Ulmus spp	Platanus acerifolia
Pinus pinea	Aesculus hippocastanum
Populus nigra	Celtis australis

ALLEGATO B - ALBERI DI INTERESSE COMUNALE E DI PREGIO REGIONALE - CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE

INDIVIDUAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E INTERVENTI SUGLI ALBERI DI INTERESSE COMUNALE

Gli alberi di interesse comunale saranno individuati dall'Amministrazione Comunale attraverso un censimento specifico eseguito sulla base di criteri dimensionali, di età e rarità della specie, che

consideri inoltre gli aspetti storico culturali connessi alla presenza dell'albero.

Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi **circonferenza del tronco, misurata a m. 1 di altezza da terra, di cui alla tabella seguente.**

Le alberature di interesse comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e pertanto sono soggetti a tutela e a specifica disciplina sanzionatoria.

Lo stato di alberatura di pregio viene notificato ai rispettivi proprietari.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di eventuali danni alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari, imputando le relative spese al privato proprietario.

Gli interventi di abbattimento e di capitozzatura di alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati ai precedenti articoli 8 e 10, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da professionista abilitato che attesti la necessità dell'intervento e le sue motivazioni di carattere fisiologico, fitosanitario o biomeccanico.

Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione della specifica sanzione.

Un albero di pregio comunale non può comunque essere abbattuto o capitozzato per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi sugli immobili esistenti.

Gli alberi di pregio, individuati ai sensi della Legge Regionale n. 2/1977 e della Legge n. 10/2013, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono sottoposti alla tutela delle specifiche norme di legge.

In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di pregio comunale. Oltre alla sanzione al Comune è dovuto il risarcimento in forma specifica secondo quanto previsto dall'art. 25.

Gli interventi di *potatura* dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'art. 12.

In caso di inosservanza delle prescrizioni è prevista specifica sanzione.

INDIVIDUAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E INTERVENTI DEGLI ALBERI DI PREGIO REGIONALE (ALBERI MONUMENTALI EX L.10/2013)

Gli interventi attuabili sulle alberature monumentali protette sono di manutenzione (potature, interventi fitosanitari) fatte salve situazioni di pericolo dovute all'instabilità o deterioramento delle piante tali da rendere necessario procedere all'abbattimento.

L'onere degli interventi di manutenzione degli alberi di questo tipo è a carico dei proprietari delle aree su cui le piante vegetano. L'esecuzione di tali interventi è però soggetta a specifica autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di interesse comunale.

ALBERI DI PREGIO COMUNALE CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE CONIFERE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA
	<i>Abies alba</i>	

<i>Abies</i>	<i>Abies cephalonica</i> <i>Abies concolor</i> <i>Abies nordmanniana</i>	250
<i>Araucaria</i>	<i>Araucaria araucana</i> <i>Araucaria Bidwillii</i> <i>Araucaria excelsa</i>	250
<i>Calocedrus</i>	<i>Calocedrus decurrens</i>	180
<i>Cedrus</i>	<i>Cedrus atlantica</i> <i>Cedrus deodara</i> <i>Cedrus libani</i>	300
<i>Chamaecyparis</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	180
<i>Cryptomeria</i>	<i>Cryptomeria japonica</i>	180
<i>Cupressus</i>	<i>Cupressus arizonica</i> <i>Cupressus sempervirens</i>	250
<i>Larix</i>	<i>Larix decidua</i>	180
<i>Metasequoia</i>	<i>Metasequoia glyptostroboide</i> <i>s</i>	180
<i>Picea</i>	<i>Picea abies</i> <i>Picea pungens</i>	300
<i>Pinus</i>	<i>Pinus mugo</i>	100
	<i>Pinus cembra</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus Sylvestris</i>	180
	<i>Pinus nigra</i> <i>Pinus nigra</i> <i>laricio Pinus</i> <i>pinaster Pinus</i> <i>strobis Pinus</i> <i>wallichiana</i>	250
<i>Pseudotsuga</i>	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	180
<i>Sequoia</i>	<i>Sequoia sempervirens</i>	180
<i>Sequoiadendron</i>	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	180
<i>Taxodium</i>	<i>Taxodium disticum</i>	250
<i>Taxus</i>	<i>Taxus baccata</i>	100
<i>Thuja</i>	<i>Thuja occidentalis</i> <i>Thuja orientalis</i> <i>Thuja plicata</i>	180

LATIFOGLIE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA
<i>Acer</i>	<i>Acer campestre</i> <i>Acer opalus.</i>	150
<i>Acer</i>	<i>Acer negundo</i> <i>Acer</i> <i>platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer rubrum</i> <i>Acer saccharinum</i>	250
<i>Aesculus</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>Aesculus x carnea</i>	250
<i>Albizzia</i>	<i>Albizzia julibrissin</i>	180
<i>Alnus</i>	<i>Alnus cordata</i> <i>Alnus incana</i>	180
<i>Betula</i>	<i>Betula alba</i> <i>Betula pendula</i>	180
<i>Broussonetia</i>	<i>Broussonetia papyrifera</i>	250
<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	60
<i>Carpinus</i>	<i>Carpinus betulus</i>	180
<i>Carya</i>	<i>Carya illinoensis</i> <i>Carya ovata</i>	180
<i>Castanea</i>	<i>Castanea C. sativa</i>	180
<i>Catalpa</i>	<i>Catalpa bignonioides</i>	250
<i>Celtis</i>	<i>Celtis australis</i>	250
<i>Cercis</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	150
<i>Clerodendrum</i>	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	60
<i>Cydonia</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	150
<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros kaki</i> <i>Diospyros lotus</i>	150
<i>Fagus</i>	<i>Fagus Sylvatica</i>	180
<i>Ficus</i>	<i>Ficus carica</i>	180
<i>Fraxinus</i>	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus Angustifolia</i>	250
	<i>Fraxinus ornus</i>	180
<i>Gymnocladus</i>	<i>Gymnocladus dioica</i>	150
<i>Ginkgo</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	180
<i>Gleditzia</i>	<i>Gleditzia triacanthos</i>	180
<i>Juglans</i>	<i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i>	250
<i>Koeleruteria</i>	<i>Koeleruteria paniculata</i>	100
<i>Laburnum</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>	100
<i>Lagerstroemia</i>	<i>Lagerstroemia indica</i>	100

<i>Laurus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	100
<i>Ligustrum</i>	<i>Ligustrum lucidum</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	100
<i>Liquidambar</i>	<i>Liquidambar orientalis</i> <i>Liquidambar styraciflua</i>	180
<i>Liriodendron</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	180
<i>Maclura</i>	<i>Maclura pomifera</i>	100
<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia grandiflora</i> <i>Magnolia Kobus</i>	250
	<i>Magnolia obovata</i>	100
	<i>Magnolia x soulangeana</i>	180
<i>Malus</i>	<i>Malus domestica</i> <i>Malus floribunda</i> <i>Malus sylvestris</i>	150
<i>Morus</i>	<i>Morus alba</i> <i>Morus nigra</i>	250
<i>Ostrya</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	150
<i>Paulownia</i>	<i>Paulownia tomentosa</i>	180
<i>Platanus</i>	<i>Platanus acerifolia</i>	250
	<i>Platanus occidentalis</i>	
	<i>Platanus orientalis</i>	
<i>Populus</i>	<i>Populus alba</i> <i>Populus</i>	350
	<i>canescens</i> <i>Populus</i>	
	<i>tremula</i> <i>Populus</i>	
	<i>deltoides</i> <i>Populus</i>	
	<i>nigra</i>	
	<i>Populus x canadensis</i>	
<i>Prunus</i>	<i>Prunus avium</i>	250
	<i>Prunus armeniaca</i>	180
	<i>Prunus cerasifera</i>	
	<i>Prunus cerasus</i>	
	<i>Prunus domestica</i>	
	<i>Prunus dulcis</i> <i>Prunus</i>	
	<i>mahaleb</i> <i>Prunus</i>	
	<i>padus</i> <i>Prunus persica</i>	
	<i>Prunus serotina</i>	
	<i>Prunus serrulata</i>	
<i>Pterocarya</i>	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	250
<i>Punica</i>	<i>Punica granatum</i>	100
<i>Pyrus</i>	<i>Pyrus communis</i>	180

	<i>Pyrus Pyraister</i>	
<i>Quercus</i>	<i>Quercus pubescens</i> <i>Quercus crenata</i> <i>Quercus Frainetto</i> <i>Quercus ilex</i> <i>Quercus palustris</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rubra</i>	180
	<i>Quercus cerris</i> <i>Quercus petaea</i> <i>Quercus robur</i>	250
<i>Robinia</i>	<i>Robinia Pseudoacacia</i>	300
<i>Salix</i>	<i>Salix alba</i>	250
	<i>Salix babylonica</i>	
	<i>Salix cinerea</i> <i>Salix caprea</i> <i>Salix eleagnos</i> <i>Salix fragilis</i> <i>Salix triandra</i> <i>Salix viminalis</i>	150
<i>Sambucus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	180
<i>Sophora</i>	<i>Sophora japonica</i>	180
<i>Sorbus</i>	<i>Sorbus aria</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus intermedia</i> <i>Sorbus torminalis</i>	180
<i>Tamarix</i>	<i>Tamarix gallica</i>	180
<i>Tilia</i>	<i>Tilia cordata</i>	180
	<i>Tilia platyphyllos</i> <i>Tilia x europaea</i> <i>Tilia x vulgaris</i>	250
<i>Ulmus</i>	<i>Ulmus glabra</i> <i>Ulmus laevis</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Ulmus pumila</i>	250

* la circonferenza del tronco è misurata a m. 1,00 circa di altezza da terra

Per quanto attiene alla tutela degli alberi policormici, si consideri come circonferenza la somma delle circonferenze dei singoli fusti.

ALLEGATO C – ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI CONSIGLIATI

Alberi autoctoni consigliati:

<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L.	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Biep.	frassino meridionale

<i>Malus sylvestris</i> Miller	melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. S.	pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio
<i>Pyrus piraster</i> Borkh.	pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	<i>pedunculata</i> farnia
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> L.	tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	olmo campestre

Arbusti autoctoni consigliati:

<i>Clematis vitalba</i> L.	vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	frangola
<i>Hedera hlex</i> L.	edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	caprifoglio

<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	rovo comune
<i>Salix caprea</i> L.	salicone
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> L.	salice di ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio

ALLEGATO A - TABELLA DELLE SANZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SANZIONE
Art. 26 Comma 6	Abbattimento alberature in assenza di autorizzazione	€ 200,00
Art. 26 Comma 5	Mancata sostituzione degli alberi abbattuti	€ 100,00
Art. 26 Comma 8	Mancata piantumazione o monetizzazione delle alberature negli interventi di nuova costruzione	€ 300,00
Art. 27	Abbattimento per morte dell'albero, stretta necessità o straordinarietà: assenza o invalidità delle prove documentali	€ 150,00
Art. 31 Comma 1	Mancata pulizia di lotti inedificati	€ 350,00
Art. 31 Comma 5	Mancata pulizia di giardini e aree pertinenziali	€ 200,00
Allegato B	Alberi di pregio comunale Abbattimento in assenza di autorizzazione	€ 400,00
Allegato B	Alberi di pregio comunale Danneggiamento, interventi difformi da quanto autorizzato, violazione dell'obbligo di eliminare le cause di danno	€ 400,00
Art. Art. 17 PSC	Inosservanza delle norme di tutela degli elementi costitutivi della rete ecologica comunale	€ 400,00
Art. Art. 18 PSC	Inosservanza delle norme di tutela della vegetazione spondale e dei corridoi ecologici sui corsi d'acqua	€ 400,00
Art. 19 PSC	Inosservanza delle norme di tutela su risorgive e fontanili	€ 400,00
Art. Art. 20 PSC	Inosservanza delle norme di tutela sulle aree boscate e sulle macchie miste spontanee	€ 400,00
Art. Art. 22 PSC	Inosservanza delle norme di tutela filari, siepi e arbusteti	€ 200,00
Art. 33	Inosservanza delle norme di tutela di fossi e corsi d'acqua	€ 400,00